CONTRATTO DI RETE

Rete d'imprese · art. 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009

Tra le imprese sotto indicate (partecipanti):

Impresa 1: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Impresa 2: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Impresa 3: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Denominazione della rete

Sede (se prevista)

si conviene e si stipula il presente contratto di rete ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 1 · Obiettivi strategici

Le parti si obbligano a collaborare per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, perseguendo gli obiettivi strategici indicati, il cui avanzamento è misurato con i criteri sotto riportati.

Obiettivi strategici di innovazione e competitività

Criteri e indicatori per misurare l'avanzamento

Art. 2 · Programma di rete

Il programma comune prevede le attività, i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante indicati di seguito (collaborazione in ambiti attinenti all'esercizio delle imprese, scambio di informazioni o prestazioni, esercizio in comune di attività).

Attività comuni e impegni di ciascuna impresa

Art. 3 · Fondo patrimoniale e organo comune

☐ La rete non ha fondo patrimoniale né organo comune. ☐ È istituito un fondo patrimoniale comune, con i conferimenti sotto indicati, al quale si applicano gli artt. 2614 e 2615, comma 2, c.c. ☐ È istituito un organo comune, che agisce in rappresentanza dei partecipanti per l'esecuzione del programma con i poteri sotto

indicati.

Conferimenti al fondo (importo per impresa) e regole di gestione

Organo comune: nome, poteri di gestione e rappresentanza, sostituzione

Art. 4 · Decisioni, durata, adesione e recesso

Le decisioni sulle materie di interesse comune e le modifiche del programma sono prese con la maggioranza indicata. Il contratto ha la durata indicata. Nuove imprese possono aderire con il consenso dei partecipanti secondo le modalità indicate; il recesso è ammesso con il preavviso indicato, salvi gli impegni già assunti.

Regole decisionali (unanimità / maggioranza)

Durata (fino al)

Modalità di adesione di nuove imprese

Recesso: cause e preavviso

Art. 5 · Forma, iscrizione e rinvio

Il presente contratto sarà redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero firmato digitalmente secondo il modello standard ministeriale, e iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Per quanto non previsto si applicano la norma citata e il codice civile.

Luogo e data

Impresa 1 (firma)

Impresa 2 (firma)

Impresa 3 (firma)

Bozza dei contenuti: per l'iscrizione nel registro delle imprese il contratto richiede atto pubblico, scrittura privata autenticata o firma digitale sul modello standard del D.M. 122/2014.